

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Provincia di Teramo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Domenico Velluto

Premessa

Come indicato da ArConET

“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n.9 al D. Lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (Regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione. Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del D. Lgs. n.118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale”.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D. Lgs. n.118/2011.

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);
- visto il D. Lgs. n.118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ArConET - Armonizzazione Contabile Enti Territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 8 marzo 2018

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Domenico Velluto



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	7
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	8
Gestione dell'esercizio 2016	8
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020	9
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
2. Previsioni di cassa	11
3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2018-2020	12
4. La nota integrativa	14
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	15
1. Verifica della coerenza interna	15
2. Verifica della coerenza esterna	16
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2018-2020	20
A) ENTRATE CORRENTI	20
B) SPESE CORRENTI	22
Spese di personale	22
Spese per incarichi	23
Fondo crediti di dubbia esigibilità	23
Fondo di riserva di competenza	23
ORGANISMI PARTECIPATI	24
SPESE IN CONTO CAPITALE	25
INDEBITAMENTO	26
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	27
CONCLUSIONI	29

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nominato con deliberazione consiliare n.3 del 04/06/2015,

premessi che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il Titolo II del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al D. Lgs. n.118/2011,

- ha ricevuto in data 28/02/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale in data 22/02/2018 con deliberazione n.24 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati

nell'art.11, comma 3, D. Lgs. n.118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento come da nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;
- e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs. n.118/2011;

nell'art.172 D. Lgs. n.267/2000:

- g) la proposta di deliberazione consiliare, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n.167, 22 ottobre 1971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- h) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, la proposta di deliberazione consiliare relativa ai tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/02/2013);
- j) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);

nonché i seguenti documenti necessari per l'espressione del parere:

- k) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs. n.267/2000 dalla Giunta;
- l) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- m) la deliberazione G.C. di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art.91 D. Lgs. n.267/2000, art.35, comma 4, D. Lgs. n.165/2001 ed art.19, comma 8, L. n.448/2001);
- n) la deliberazione G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- o) la deliberazione G.C. di approvazione del Piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi 594 e 599, L. n.244/2007;
- p) la proposta di deliberazione consiliare relativa al programma di conferimento degli incarichi a



soggetti estranei all'Amministrazione, previsto dall'art.3, comma 55, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

q) il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n.296/2006;

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.;
- visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art.239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L.



ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'esercizio 2016

Il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n.19 del 12/06/2017, il rendiconto della gestione esercizio 2016.

Dalla relazione sulla gestione della Giunta Comunale, approvata con deliberazione n.23 del 28/04/2017, e dallo stesso rendiconto della gestione risulta che:

- sono stati salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto, ai sensi dell'art.187 del T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. n.118/2011 e dal D. Lgs. n.126/2014:

	Risultato di amministrazione (A)	2.212.456,97
<i>Composizione del risultato di amministrazione:</i>		
<u>Parte accantonata</u>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		462.690,61
Altri accantonamenti		7.581,59
	Totale parte accantonata (B)	470.272,20
<u>Parte vincolata</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		4.698,67
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	4.698,67
<u>Parte destinata agli investimenti</u>		1.737.486,10
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.737.486,10
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2015	2016	2017
Disponibilità	1.668.898,40	1.466.819,17	1.534.385,41
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

L'Organo di Revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE				
		PREV. DEF. ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	95.127,85		0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	571.934,48		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	1.153.000,00		0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.055.507,65	4.938.522,36	4.721.522,36	4.721.522,36
2	Trasferimenti correnti	202.414,74	116.030,36	103.814,72	103.814,72
3	Entrate extratributarie	1.011.948,59	850.764,43	864.039,43	861.039,43
4	Entrate in conto capitale	2.895.630,00	3.751.710,00	6.290.000,00	425.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	510.000,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.703.500,00	2.653.500,00	2.703.500,00	2.603.500,00
Totale		13.019.000,98	12.460.527,15	15.342.876,51	8.864.876,51
	Totale generale delle entrate	14.839.063,31	12.460.527,15	15.342.876,51	8.864.876,51

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE				
		PREV. DEF. ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	6.103.678,63	5.638.966,39	5.438.912,12	5.432.784,51
2	Spese in c/capitale	4.620.564,48	3.751.710,00	6.800.000,00	425.000,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	261.320,20	266.350,76	250.464,39	253.592,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.703.500,00	2.653.500,00	2.703.500,00	2.603.500,00
Totale		14.839.063,31	12.460.527,15	15.342.876,51	8.864.876,51
	Totale generale delle spese	14.839.063,31	12.460.527,15	15.342.876,51	8.864.876,51

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1. Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.)

Il Fondo Pluriennale Vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui il Fondo si è generato, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di Revisione ha verificato che, non avendo ancora proceduto l'Ente ad approvare il rendiconto della gestione esercizio 2017, il F.P.V. non è stato ancora costituito.



2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa al 01/01/2018	1.534.385,41
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.815.013,65
2	Trasferimenti correnti	567.325,98
3	Entrate extratributarie	1.072.107,04
4	Entrate in conto capitale	4.605.338,31
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	121.836,91
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.756.514,96
Totale titoli		16.088.136,85
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	17.622.522,26

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2018
1	Spese correnti	6.753.706,98
2	Spese in conto capitale	5.826.179,48
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	266.350,76
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	150.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.996.451,09
Totale titoli		15.992.688,31
	SALDO DI CASSA	1.629.833,95

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto di quanto stabilito dall'art.162 T.U.E.L.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 178.764,89.



3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 T.U.E.L. sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00	(+)	5.905.317,15	5.689.376,51	5.686.376,51
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.638.966,39	5.438.912,12	5.432.784,51
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità		337.000,00	320.000,00	358.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(-)	266.350,76	250.464,39	253.592,00
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio ex art.162, comma 6, TUEL				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
<i>di cui: per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)			
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	3.751.710,00	6.800.000,00	425.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	3.751.710,00	6.800.000,00	425.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)			
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)			
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)	0,00	0,00	0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.			
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.			
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.			
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.			
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.			
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.			



4. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs. n.118/2011 tutte le seguenti informazioni:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 5) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 6) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- 7) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 8) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

1. Verifica della coerenza interna

L'Organo di Revisione ritiene che le previsioni per il periodo 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento Unico di Programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, etc.).

1.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D. Lgs. n.118/2011). Sul D.U.P., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.56 in data 27/07/2017, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, l'Organo di Revisione ha espresso parere attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n.25 in data 22/02/2018, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento; l'Organo di Revisione, in sede di presentazione al Consiglio Comunale della citata nota di aggiornamento (proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22/02/2018), ha espresso il proprio parere attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

1.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni*1.2.1. Programma triennale lavori pubblici*

Il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici di cui all'art.128 del D. Lgs. n.163/2006 è stato redatto, conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'Organo Esecutivo con deliberazione n.80 del 12/10/2017.

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 22/02/2018 si è proceduto all'aggiornamento degli stessi Programma Triennale 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018, conformemente all'art.216, comma 3, D. Lgs. n.50/2016.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo inferiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la Giunta ha provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità o della stima dei costi. Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale. Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del Titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.



1.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della L. n.449/1997 e dall'art.6 del D. Lgs. n.165/2001 è stata approvata con specifico atto (deliberazione G.C. n.69 del 28/09/2017). Su tale atto l'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. n.448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Verifica della coerenza esterna

2.1. Saldo di finanza pubblica

L'art.1, comma 468, della Legge di Bilancio 2017, come modificato dall'art.1, comma 785, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2018, prevede che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'art.1, comma 466, della citata Legge di Bilancio 2017, da allegare al bilancio di previsione dei Comuni, non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre, essendo stato abrogato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio, ne consegue che il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Il prospetto in parola, come previsto dal medesimo comma 468, è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ed è stato comunicato alla Commissione ArConET nella riunione del 17 gennaio 2018.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica a preventivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è indicato alla lettera N, di cui al "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato n.2 alla Circolare MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n.5 del 20/02/2018) ed è dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (lettera A), delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (lettera B), dai trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera C), dalle entrate extratributarie (lettera D), dalle entrate in conto capitale (lettera E), dalle entrate da riduzione di attività finanziarie (lettera F), dagli spazi finanziari acquisiti (lettera G), al netto delle spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera H), delle spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera I), delle spese per incremento di attività finanziarie (lettera L) e degli spazi finanziari ceduti (lettera M).

L'inclusione nel saldo di riferimento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da ricorso all'indebitamento, è prevista per il triennio 2017-2019.

I commi 475 e 476 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2017 attuano le disposizioni previste dall'art.9, comma 4, della L. n.243/2012, prevedendo un trattamento differenziato per gli enti che non rispetteranno il saldo di finanza pubblica di cui al comma 466:

1. in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
2. in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 475 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali. Pertanto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) il Comune è assoggettato ad una riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. La predetta riduzione assicura il recupero previsto dal comma 2 dell'art.9 della L. n.243/2012, nel caso in cui un ente, in sede di rendiconto di gestione, registri un valore negativo del saldo e sono applicate nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza dei trasferimenti, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di Tesoreria

Provinciale dello Stato. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art.1 della L. n.228/2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno e, in caso di incapienza, trattenendo le relative somme, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria;

- b) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
- c) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'art.3, comma 17, della L. n.350/2003, come modificato dall'art.75 del D. Lgs. n.118/2011, ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto *upfront* - operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'art.3 della L. n.350/2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.1, commi 75 e 76, della L. n.311/2004. Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale. Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il *leasing* finanziario, quando il contratto, anche se definito "di *leasing* operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo), ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di *project financing* che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'art.3 della L. n.350/2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;
- d) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione. I comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.9 del D.L. n.78/2010;

e) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il Sindaco ed i componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione come rideterminati dall'ente medesimo. Tale importo è acquisito al bilancio dell'ente.

Il comma 476 elenca, invece, le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo. Pertanto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) si applica la stessa sanzione economica che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si veda la precedente lettera a);
- b) la sanzione del limite alle spese correnti viene comminata imponendo agli impegni di parte corrente un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente (senza la riduzione, quindi, dell'1 per cento come previsto dalla precedente lettera b);
- c) si applica la stessa sanzione del blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si veda la precedente lettera c);
- d) la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo è applicata solo per il personale a tempo indeterminato (e non anche per il personale a tempo determinato come previsto dalla precedente lettera d);
- e) la sanzione della rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori è applicata dal Sindaco e dai componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento (e non già il 30 per cento come previsto dalla precedente lettera e) delle loro indennità di funzione e dei gettoni percepiti nell'anno in cui è avvenuta la violazione.



Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

EQUILIBRIO DI BILANCIO (Art.9 Legge n.243/2012)		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
A.3) Fondo pluriennale vincolato di per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)			
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.938.522,36	4.721.522,36	4.721.522,36
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	116.030,36	103.814,72	103.814,72
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	850.764,43	864.039,43	861.039,43
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.751.710,00	6.290.000,00	425.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)			
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.638.966,39	5.438.912,12	5.432.784,51
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	337.000,00	320.000,00	358.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	10.000,00		
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	13.633,42	3.025,91	4.538,88
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.278.332,97	5.115.886,21	5.070.245,63
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.751.710,00	6.800.000,00	425.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)			
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.751.710,00	6.800.000,00	425.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)			
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)			
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)			
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.9 DELLA LEGGE N.243/2012 (N=A+B+C+E+F+G-H-I-L-M)		626.984,18	63.490,30	616.130,88

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2018-2020

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Va premesso che l'art.1, comma 26, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, comma 37, lett.a) della L. n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ha stabilito che "è sospesa l'efficacia" delle deliberazioni degli enti locali nella parte che prevede l'aumento di tributi e di addizionali e, pertanto, ha sancito, anche per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, con esclusione della tassa sui rifiuti (TaRi).

Imposta Municipale propria

Il gettito, determinato sulla base dell'art.1, comma 380, della L. n.228/2012, è stato previsto in euro 1.525.000,00, tenendo conto di quanto accertato, ed incassato, nell'esercizio 2017 e della quota del gettito IMu del Comune che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.). In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata contribuirà ad alimentare il F.S.C. 2018 con euro 328.758,74, che verranno trattenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).

Tributo comunale sui Servizi Indivisibili

L'Ente ha previsto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie la somma di euro 190.000,00 per il tributo comunale sui servizi indivisibili (TaSI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della L. n.147/2013, tenuto conto sia di quanto accertato, ed incassato, nell'esercizio 2017, che dell'abolizione della TaSI sull'abitazione principale, escluse le categorie catastali A1, A/8 e A/9.

Addizionale Comunale all'IRPeF

L'All. n.4.2 al punto 3.7 del D Lgs. n.118/2011 ha delineato le modalità con cui debbono accertate le entrate tributarie.

Con particolare riferimento all'Addizionale Comunale IRPeF, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata "sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale".

Gli allegati al D. Lgs n.118/2011 sono stati soggetti ad aggiornamenti: in particolare l'art.3 del D.M. 01/12/2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, ha escluso la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Per il 2016 l'applicazione di tale criterio avrebbe comportato l'iscrizione di un'entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura di bilancio. Per tale ragione, il 16/12/2015 si è svolta presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una riunione della Commissione ArConET, nel corso della quale è stata esaminata la proposta elaborata da R.G.S., A.N.C.I. e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie.

In base al nuovo principio contabile, l'accertamento della Addizionale Comunale IRPeF, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base "delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

La previsione è stata definita nel rispetto del citato principio contabile e, pertanto, il gettito è previsto in euro 390.000,00.



Tassa sui Rifiuti

L'Ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 1.460.004,38 in riferimento alla tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della L. n.147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti, compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Le modalità di commisurazione della tariffa sono state definite conformemente alla metodologia prevista dal D.P.R. n.158/1999 (c.d. metodo normalizzato).

Le entrate sono state definite in base al Piano Finanziario 2018 ed alla Relazione, previsti dall'art.8 D.P.R. n.158/1999 e redatti dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, nonché tenendo conto della ripartizione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa, suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche.

Trasferimenti correnti dallo Stato (Fondo di Solidarietà Comunale)

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle stime (dati provvisori) fornite dal Ministero dell'Interno. I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 23/11/2017.

Pertanto il Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) 2018 è stato determinato a partire dalle somme previste dal F.S.C. 2017. Nel dettaglio nel 2018 l'attribuzione delle risorse previste dall'art.1, comma 380-ter, della L. n.228/2012 (Legge di Stabilità 2013) segue gli stessi criteri di riparto utilizzati per il 2017, ad eccezione della percentuale di risorse distribuite con il meccanismo della perequazione che, come previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella citata seduta del 23/11/2017, viene aumentata dal 40% al 45%.

Con riferimento al riparto dell'accantonamento relativo alla compensazione del minor gettito afferente alle agevolazioni IMu-TaSI previste dalla Legge di Stabilità 2016, sono confermati gli importi già erogati per gli anni 2016 e 2017.

Analogamente al 2017 anche per l'anno 2018 sono state considerate le rettifiche dei valori relativi alle stime ICI, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.5008/2015, introdotte a regime con il riparto del F.S.C. 2017.

Il Ministero dell'Interno provvederà ad erogare le spettanze a titolo di F.S.C. 2018 in tre rate di pari importo da corrispondere entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre 2018.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale dell'Ente, come si evince dalla proposta di deliberazione consiliare n.7 del 22/02/2018, ha previsto un tasso di copertura pari a 33,773%.

Poiché il Comune, sulla base del Certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, conformemente all'art.243 del D. Lgs. n.267/2000.

Sanzioni amministrative da Codice della Strada

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da vincolare per l'anno 2018 - in conformità a quanto prescritto dall'art.208 del Codice della Strada, così come modificato dall'art.53, comma 20, della L. n.388/2000 - pari ad euro 6.000,00, con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 22/02/2018 è stata così destinata:

- 1) 30% per segnaletica stradale: interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente pari ad euro 1.800,00;
- 2) 30% per potenziamento controlli: potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi ed attrezzature per la Polizia Locale pari ad euro 1.800,00;
- 3) 40% per miglioramento della sicurezza stradale: anche attraverso manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, interventi a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti



(manutenzione e potenziamento di barriere, manto stradale, passaggi pedonali) nonché il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e di progetti di potenziamento dei servizi notturni pari ad euro 2.400,00.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 13.686,40 quali quota parte degli utili di esercizio della Farmacia Comunale Sant'Egidio spa di cui il Comune detiene il 47% delle azioni.

Contributi per permesso di costruire

E' entrato in vigore il 1° gennaio 2018 l'art.1, comma 460, della L. n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Il suddetto comma 460 ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n.380/2001, devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione ed alla manutenzione del territorio.

Inoltre l'art.1, comma 461, della citata Legge di Bilancio 2017, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione - a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 - dell'art.2, comma 8, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), più volte prorogato negli anni che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Infine non può più essere utilizzato l'art.1, comma 737, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai Comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Nel dettaglio il citato art.1, comma 460, della L. n.232/2016 dal 1° gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Il Comune non si è avvalso della possibilità, prevista dalla vigente citata normativa, di utilizzare i proventi da concessioni edilizie per finanziare le spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

B) SPESE CORRENTI

Spese di personale

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art.3, commi 5 e 5 quater, D.L. n.90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti dall'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art.1, comma 557, L. n.296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

L'Organo di Revisione ha provveduto, ai sensi dell'art.19, punto 8, L. n.448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'art.39 L. n.449/1997.



Spese per incarichi

La proposta di deliberazione consiliare n.11 del 22/02/2018 ha definito il programma per l'anno 2018 relativo al conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione, previsto dall'art.3, comma 55, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), stabilendo contestualmente i limiti entro cui la spesa per tali incarichi deve essere contenuta.

L'Ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche quelle per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda individuale, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, etc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a F.C.D.E. nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nel prospetto che è allegato allo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 22/02/2018, nonché nella nota integrativa.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche ed i crediti assistiti da fidejussione.

Il principio contabile All. n.4/2 (paragrafo 3.3) al D. Lgs. n.118/2011 - così come modificato dall'art.1, comma 882, della L. n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) - ha previsto un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al F.C.D.E. Pertanto nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere pari almeno al 75%, nel 2019 pari almeno all'85% e nel 2020 pari almeno al 95%.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di Revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

- euro 30.000,00 per l'anno 2018, pari allo 0,53% delle spese correnti;
- euro 30.000,00 per l'anno 2019, pari allo 0,55% delle spese correnti;
- euro 30.000,00 per l'anno 2020, pari allo 0,55% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'art.166 del T.U.E.L. (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Non facendo l'Ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà deve essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.



ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

Nessuno degli organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato presenta perdite che richiedono gli interventi di cui all'art.2447 Codice Civile.

L'Ente ha approvato - ai sensi dell'art.4, commi 1, 2 e 3, del D.L. 06/07/2012 n.95, convertito con modificazione della L. 07/08/2012 n.135, nel testo allora vigente - con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30/09/2013, la ricognizione delle partecipazioni societarie, anche in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società pubbliche nonché all'adozione di eventuali proposte circa il mantenimento di partecipazioni societarie.

L'Ente ha altresì approvato - ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. 23/12/2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) - con Decreto/Relazione prot. n.4278 del 31/03/2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

L'Ente ha infine approvato - ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 19/08/2016 n.175 - con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 28/09/2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016.



SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale pari a:

- euro 3.751.710,00 per l'anno 2018,
- euro 6.800.000,00 per l'anno 2019,
- euro 425.000,00 per l'anno 2020,

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 3 (Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2018-2020).

Solo parte delle spese d'investimento previste nell'anno 2019, per euro 510.000,00, sono finanziate con ricorso all'indebitamento.

L'Ente non intende acquisire beni con contratti di locazione finanziaria.



INDEBITAMENTO

Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art.207 T.U.E.L., al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non può superare il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente all'esercizio 2018 è ampiamente al di sotto dei citati limiti di cui all'art.204 T.U.E.L.

Il limite teorico degli interessi sui mutui in ammortamento, in riferimento all'esercizio 2018, calcolato come previsto dalla vigente normativa (art.204 T.U.E.L.) ammonta ad euro 590.080,39 (10% delle entrate correnti rendiconto esercizio 2016), mentre gli interessi, al netto dei contributi in c/interessi, ammontano ad euro 111.541,31. Pertanto il limite è ampiamente rispettato presentando un margine di euro 478.539,08.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di Revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, esprime le seguenti considerazioni:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2016;
- delle operazioni di preconsuntivo del rendiconto 2017;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e delle riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, così come si evincono dalla proposta di deliberazione consiliare n.4 del 22/02/2018.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il D.U.P. ed il Piano Triennale dei lavori pubblici.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio l'Ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento alle scadenze di legge.

e) Obbligo di pubblicazione

L'Ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt.29 e 33 del D. Lgs. n.33/2013:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con D.P.C.M. 22/09/2014.

f) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

A decorrere dal 2016 l'Ente è stato tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, ed ha pertanto avviato le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'All. n.6 al D. Lgs. n.118/2011;
- applicare il principio contabile generale n.17 della competenza economica di cui all'All. n.1 al D. Lgs. n.118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'All. n.4/3 al D. Lgs. n.118/2011, con particolare riferimento al principio n.9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata";

- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (All. n.6 al D. Lgs. n.118/2011);
- aggiornare le valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini del bilancio consolidato.



CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art.239 T.U.E.L. e tenuto conto:

- del parere espresso sul D.U.P. e sulla relativa nota di aggiornamento in sede di presentazione al Consiglio Comunale,
- del parere espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa,
- delle variazioni rispetto all'anno precedente,

l'Organo di Revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art.162 T.U.E.L. e dalle norme del D. Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

L'Organo di Revisione

Dott. Domenico Velluto

